



Corte III
C-863/2018

Sentenza del 29 giugno 2018

Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._____, (Slovenia),
ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione (CSC),
autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; domanda di
rendita (decisione su opposizione del 29 gennaio 2018).

Fatti:**A.**

A.a A. _____, cittadina slovena, nata il (...) 1947, ha formulato in data 22 dicembre 2011 una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, esibendo in particolare copia del certificato di assicurazione AVS/AI, dei permessi stagionali di tipo A validi da aprile del 1987 a novembre del 1992, del permesso di dimora B CE/AELS valido da gennaio del 2011 a dicembre del 2012 e dei certificati di lavoro per periodi da giugno del 1985 a novembre del 1992 (doc. 15).

A.b Con decisione del 12 gennaio 2012 (doc. 12), la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG del Cantone B. _____ ha deciso di erogare in favore dell'interessata una rendita di vecchiaia svizzera di fr. 318.- al mese dal 1° ottobre 2011, rendita calcolata segnatamente in base ad una durata di contribuzione di 8 anni e 4 mesi, un reddito annuo medio determinante di fr. 25'056.- ed una scala delle rendite 10 (v. doc. 14 [foglio di calcolo]).

A.c Il 17 marzo 2017, a seguito del rimpatrio dell'assicurata (v. doc. 3), la Cassa di compensazione del Cantone B. _____ ha trasmesso l'incarto alla Cassa svizzera di compensazione (CSC; doc. 2).

B.

Con comunicazione del 22 marzo 2017 (doc. 21), la CSC, dopo avere indicato che "in seguito alla partenza per l'estero, la Cassa svizzera di compensazione (era) competente per la prosecuzione del pagamento della rendita", ha deciso di assegnare all'interessata una rendita di vecchiaia svizzera di fr. 323.- al mese dal 1° aprile 2017, rendita calcolata segnatamente in base ad una durata di contribuzione di 8 anni e 4 mesi, un reddito annuo medio determinante di fr. 25'380.- ed una scala delle rendite 10 (v. doc. 20 [foglio di calcolo]).

C.

C.a Con scritto del 23 giugno 2017 (doc. 29), l'interessata ha postulato il ricalcolo dell'importo della rendita di vecchiaia, indicando che, secondo le allegate copie dei permessi di dimora rilasciati dalla competente autorità del Cantone B. _____ l'11 gennaio 1972 (e valido fino all'11 novembre 1972), il 1° dicembre 1972 (e valido fino all'11 novembre 1973), il 14 novembre 1973 (e valido fino all'11 novembre 1974) ed il 9 agosto 1974 (e valido fino all'11 novembre 1974 [anno poi corretto a mano in 1975]; doc.

30), ha lavorato in Svizzera presso l'Ospedale C._____ a (...) dal 1972 al 1974 e presso il bar "D._____" a (...) nel 1975.

C.b Con diffida raccomandata del 1° settembre 2017 (doc. 35), l'autorità inferiore, dopo aver precisato che le parti sono tenute a collaborare all'accertamento dei fatti, ha assegnato all'interessata un termine di 10 giorni per esibire le distinte di salario degli anni dal 1972 al 1975, con la precisazione che, in caso di mancato riscontro, sarebbe stata pronunciata una decisione in base agli atti (è fatto riferimento all'art. 43 cpv. 3 LPGA). Il 12 settembre 2017, l'interessata ha nuovamente prodotto le copie dei surriferiti permessi di dimora validi da gennaio del 1972 a novembre del 1974 (anno poi corretto a mano in 1975; doc. 36).

C.c Nell'ambito della procedura di opposizione, la CSC ha assunto agli atti gli estratti del conto individuale dell'interessata della Cassa di compensazione del Cantone B._____ e della Cassa di compensazione E._____. Dagli stessi risulta che per l'anno 1972 sono stati versati contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia per 12 mesi, per l'anno 1973 sono stati versati contributi per 12 mesi e per l'anno 1974 sono stati versati contributi per 3 mesi (da gennaio a marzo) per un'attività svolta presso l'Ospedale C._____ a (...) e per 6 mesi (da luglio a dicembre) per un'attività svolta presso il "D._____" a (...; per un totale di 9 mesi; doc. 37 e 50).

C.d L'Ufficio controllo abitanti del comune di (...) ha poi riferito che l'interessata ha soggiornato in quel comune al beneficio di un permesso tipo B segnatamente dal 17 giugno 1971 (proveniente dalla Jugoslavia) al 1° settembre 1974 (partita per [...]; doc. 43). L'Ufficio della migrazione del Cantone B._____ ha altresì segnalato che la medesima ha risieduto in vari comuni al beneficio di un permesso tipo A per periodi da giugno del 1985 a novembre del 1992 e di un permesso tipo B CE/AELS dal 1° gennaio 2011 al 31 marzo 2012 (doc. 44).

D.

Nella decisione su opposizione del 29 gennaio 2018 (doc. 52), la CSC, dopo aver constatato che l'interessata non ha fornito i documenti richiesti, ha respinto l'opposizione del 23 giugno 2017 e confermato la propria decisione del 22 marzo 2017 (v. doc. 51 [foglio di calcolo]). Detta autorità ha comunque precisato che la durata di contribuzione corretta è di 8 anni e 7 mesi, l'accertamento complementare dei fatti avendo permesso di ritrovare dei contributi AVS versati per ulteriori 3 mesi nel 1974, ciò che non modifica tuttavia l'importo mensile della rendita di vecchiaia (di fr. 323.-), gli anni interi di contribuzione (9, segnatamente 8 anni e 7 mesi di contributi come

persona che ha esercitato un'attività lucrativa e 9 mesi di contributi come persona che non ha esercitato un'attività lucrativa), il reddito annuo medio (fr. 25'380.-) e la scala delle rendite (10) essendo rimasti invariati.

E.

Il 9 febbraio 2018, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione su opposizione della CSC del 29 gennaio 2018 mediante il quale ha contestato il periodo contributivo, ribadendo che, secondo le allegate copie dei permessi di dimora rilasciati dalla competente autorità del Cantone B. _____ l'11 gennaio 1972 (e valido fino all'11 novembre 1972), il 1° dicembre 1972 (e valido fino all'11 novembre 1973), il 14 novembre 1973 (e valido fino all'11 novembre 1974) ed il 9 agosto 1974 (e valido fino all'11 novembre 1974 [anno poi corretto a mano in 1975]), ha lavorato in Svizzera presso l'Ospedale C. _____ a (...) dal 1972 al 1974 e presso un bar a (...) nel 1975 (doc. TAF 1).

F.

Nella risposta al ricorso del 4 aprile 2018, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del ricorso. Detta autorità, dopo aver esposto le norme legali applicabili e le basi di calcolo della rendita di vecchiaia, ha ribadito la correttezza dell'ammontare della rendita di vecchiaia assegnata alla ricorrente con la decisione su opposizione impugnata (doc. TAF 3).

G.

Con provvedimento del 10 aprile 2018 (notificato il 24 aprile 2018; doc. TAF 5), il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso alla ricorrente la risposta al ricorso dell'autorità inferiore del 4 aprile 2018, unitamente a copia dei documenti dell'incarto della CSC menzionati nella presa di posizione dell'autorità inferiore, e le ha concesso la facoltà di pronunciarsi in merito alle osservazioni dell'autorità inferiore (doc. TAF 4), facoltà di cui l'insorgente non ha fatto uso.

Diritto:

1.

1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).

1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione

con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85^{bis} cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione.

1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d^{bis} PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGGA.

1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGGA nonché art. 52 PA) – è ammissibile.

2.

2.1 La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681).

2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2).

2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.

1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato.

2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).

3.

L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito dalla questione di sapere se la durata contributiva dell'insorgente sia stata, o meno, accertata correttamente e se il calcolo dell'importo mensile della rendita di vecchiaia effettuato dall'autorità inferiore sia, o meno, corretto. Per quanto attiene alla durata contributiva, il periodo mancante concerne i mesi di aprile, maggio e giugno del 1974 ed il 1975. In effetti, ulteriori 3 mesi che secondo la ricorrente mancavano nel 1974 sono già stati aggiunti dall'autorità inferiore nella decisione su opposizione (in virtù dell'estratto della Cassa di compensazione del Cantone B._____, di cui al documento 50, pagina 4, degli atti di causa [per un totale di 9 mesi nel 1974]).

4.

4.1 Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali.

4.2 In particolare, e secondo il diritto svizzero applicabile alla presente fattispecie, il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (età conferente il diritto alla rendita; art. 29^{bis} cpv. 1 LAVS). Ai sensi dell'art. 30^{bis} LAVS e dell'art. 53 cpv. 1 OAVS (RS 831.101), per il calcolo

delle rendite, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali allestisce tavole delle rendite il cui uso è obbligatorio.

4.3

4.3.1 L'art. 29 cpv. 2 LAVS precisa che le rendite ordinarie sono assegnate in forma di rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contributo completo e di rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di contributo incompleto. Il periodo di contributo è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29^{ter} cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contribuzione i periodi durante i quali una persona ha pagato i contributi, durante i quali il suo coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo e durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (art. 29^{ter} cpv. 2 LAVS). Quando la durata di contribuzione è incompleta ai sensi dell'art. 29^{ter} LAVS, i periodi di contribuzione compiuti prima del 1° gennaio che segue il compimento dei venti anni, sono computati ai fini di colmare successive lacune contributive (art. 52b OAVS).

4.3.2 Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie (art. 30^{ter} cpv. 1 LAVS). L'art. 140 cpv. 1 lett. d) ed e) OAVS stabilisce che la registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende l'anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi nonché il reddito annuo in franchi.

4.3.3 Secondo giurisprudenza, nel caso in cui sia documentato che lo straniero beneficiava di un permesso C (permesso di domicilio), oppure di un permesso B (permesso di dimora annuale), deve essere ritenuta una durata contributiva completa, con la conseguenza che il beneficiario di un simile permesso deve essere considerato persona assicurata per la durata di validità del permesso medesimo, sempre che abbia versato il contributo annuo minimo (cfr. l'art. 28 e l'art. 50 OAVS). Per contro, tale principio non è applicabile al lavoratore che è stato autorizzato a soggiornare in qualità di stagionale con un permesso di tipo A (sentenza del TF I 524/02 del 25 novembre 2002 consid. 2.3 e relativi riferimenti).

4.3.4 Peraltro, ai sensi dell'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto in-

individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazioni siano evidenti o debitamente provati (DTF 130 V 335 consid. 4.1).

4.3.5 Secondo giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del diritto, occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle prove se un assicurato sostiene, a distanza di molti anni, in occasione di una lite vertente sulle modalità di calcolo delle prestazioni (DFT 117 V 261 consid. 3 e relativi riferimenti), di avere esercitato un'attività lavorativa soggetta all'obbligo di contribuzione durante un periodo di tempo non considerato nel conteggio della rendita (DTF 107 V 12 consid. 2a). Tuttavia, la regola in tema di prova indicata all'art. 141 cpv. 3 OAVS non esclude l'applicazione del principio inquisitorio, che per l'amministrazione – e in caso di ricorso per l'autorità giudiziaria – comporta l'obbligo di accertare d'ufficio, di propria iniziativa e indipendentemente dalle allegazioni delle parti, i fatti rilevanti (DTF 117 V 261 consid. 3b), fermo restando tuttavia l'obbligo di collaborare della parte stessa, che in questo ambito risulta accresciuto (DTF 117 V 261 consid. 3d; sentenza del TF H 193/04 dell'11 gennaio 2006 consid. 2). Indagini presso il datore di lavoro si impongono in particolare in presenza di indicazioni concrete e credibili (DTF 117 V 261 consid. 4b). Peraltro, nell'ambito delle assicurazioni sociali, non esiste il principio secondo il quale l'amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126 V 319 consid. 5a; sentenza del TF U 97/05 del 17 novembre 2006 consid. 5.3). La rettificazione del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione, pertanto pure gli anni per i quali il pagamento di contributi è prescritto ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS.

4.3.6

4.3.6.1 Per quanto attiene al periodo contributivo in Svizzera, l'autorità inferiore ha considerato, secondo le iscrizioni figuranti sugli estratti del conto individuale dell'insorgente (doc. 19, 37 e 50), non sussistendo i presupposti per l'espletamento d'ulteriori indagini d'ufficio, che la ricorrente ha pagato i contributi AVS da giugno del 1971 a marzo del 1974, da luglio a dicembre del 1974, da luglio a dicembre del 1985, da aprile a dicembre del 1986, da aprile a dicembre del 1987, in gennaio e da aprile a dicembre del 1988, in marzo, aprile e da agosto ad ottobre del 1989, da aprile ad ottobre del 1990, da marzo a novembre del 1991 e da aprile a novembre del 1992 (come persona che ha esercitato un'attività lucrativa) nonché da gennaio a settembre del 2011 (come persona che non ha esercitato un'attività lucrativa).

4.3.6.2 Quanto ai mesi di aprile, maggio e giugno del 1974 ed al 1975, la ricorrente non ha esibito in corso di procedura (nemmeno dinanzi al TAF) idonea documentazione – quale in particolare certificati di lavoro e/o distinte di salario – suscettibile di corroborare il preteso periodo lavorativo e, per quanto qui maggiormente di rilievo, il versamento di contributi AVS ad una cassa di compensazione. Peraltro, l'allegata copia del permesso di dimora rilasciato dalla competente autorità del Cantone B._____ il 9 agosto 1974 e valido fino all'11 novembre 1974 (anno poi corretto a mano in 1975) non permette di dimostrare l'esercizio di un'attività lucrativa e, soprattutto, il versamento di contributi AVS a una cassa di compensazione. In siffatte circostanze, all'autorità inferiore, che ha comunque esperito degli accertamenti supplementari d'ufficio, non può essere rimproverato di non avere effettuato delle ulteriori ricerche, segnatamente presso i datori di lavoro (ospedale e bar [estratti del conto individuale, doc. 37 e 50]) indicati dall'insorgente, tanto più ove si pensi che appare poco probabile che tali datori di lavoro abbiano conservato i dati concernenti l'insorgente per oltre 43 anni, fermo restando un obbligo di conservare i dati personali del lavoratore unicamente per almeno cinque anni (art. 73 cpv. 2 dell'ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro [OLL 1; RS 822.111]; v., sulla questione, la sentenza del TF 9C_899/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 3; v. anche la sentenza del TAF C-21/2013 del 3 giugno 2013 consid. 4.2).

4.3.7 L'autorità inferiore ha quindi infine correttamente ritenuto nella decisione impugnata che il periodo contributivo della ricorrente è di 9 anni e 4 mesi (segnatamente 8 anni e 7 mesi di contributi come persona che ha esercitato un'attività lucrativa e 9 mesi di contributi come persona che non ha esercitato un'attività lucrativa), ritenuto altresì che agli atti di causa non vi sono documenti che possano dimostrare l'erroneità di tale periodo contributivo. Quest'ultimo è peraltro incompleto, gli assicurati della classe di età della ricorrente (anno 1947) avendo in effetti contribuito per un periodo massimo di 43 anni fino al 2011 (Tabelle delle rendite 2011 pag. 8), anno in cui è nato il diritto dell'insorgente ad una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia.

4.4 Giusta l'art. 38 cpv. 1 LAVS, la rendita parziale corrisponde a una frazione della rendita completa. Per il calcolo della frazione, è determinante il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe di età (art. 38 cpv. 2 LAVS). Il periodo contributivo della ricorrente corrisponde a 9 anni completi. Le tabelle delle rendite 2011 prevedono che al rapporto fra i 9 anni interi di contribuzione dell'insorgente ed i 43 anni di contribuzione degli assicurati

della sua classe di età è applicabile la scala delle rendite 10 (Tabelle delle rendite 2011 pag. 10). L'importo della rendita dell'insorgente deve quindi essere determinato in base ad una scala delle rendite 10 ed in funzione del suo reddito annuo medio.

4.5 Il reddito annuo medio si compone dei redditi risultanti da un'attività lucrativa, degli accrediti per compiti educativi e degli accrediti per compiti d'assistenza (art. 29^{quater} LAVS). La somma dei redditi dell'attività lucrativa è rivalutata, di regola ogni due anni all'inizio dell'anno civile, in funzione dell'indice delle rendite, che corrisponde alla media aritmetica dell'indice dei salari e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (art. 30 cpv. 1 e 33^{ter} cpv. 1 e 2 LAVS). La somma dei redditi rivalutati derivanti da un'attività lucrativa e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali sono divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

4.5.1 Secondo gli estratti del conto individuale dell'insorgente, i redditi derivanti da un'attività lucrativa conseguiti dalla ricorrente negli anni dal 1971 al 1992 ammontano a fr. 165'277.- (5'120 + 11'834 + 13'630 + 8'623 + 12'162 + 19'016 + 19'570 + 14'270 + 5'756 + 12'436 + 22'889 + 19'971; doc. 19, 37 e 50). Ora, la ricorrente non ha esibito in sede ricorsuale dei documenti, quali in particolare certificati di lavoro e/o distinte di salario, da cui desumere un importo dei redditi risultanti dall'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera superiore a quello determinato dall'autorità inferiore, ossia fr. 165'277.-. Non può pertanto che essere ritenuto tale importo. Lo stesso deve essere rivalutato in funzione dell'indice delle rendite. Tenuto conto del fatto che la prima iscrizione nel conto individuale posteriore all'anno del compimento dei 20 anni è avvenuta nel 1971 (cfr., sulla questione, la sentenza del TAF C-4924/2008 del 27 aprile 2009 consid. 3.1 e 3.2), il fattore di rivalutazione è pari a 1.235 (Tabelle delle rendite 2011 pag. 15). L'importo del reddito è rivalutato a fr. 204'118.- (165'27 x 1.235). Tale importo deve essere diviso per il periodo di contribuzione di 8 anni e 7 mesi, corrispondenti a 103 mesi. Il reddito annuo medio della ricorrente per il 2011 ammonta a fr. 23'781.- ([204'118 : 103] x 12), come rettamente calcolato ed indicato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata.

4.5.2 Quanto all'accredito per compiti educativi, l'art. 29^{sexies} cpv. 1 LAVS stabilisce che un siffatto accredito è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni. L'accredito per compiti educativi corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima, diviso per il periodo di contribuzione (art. 29^{sexies} cpv. 2 LAVS e 30 cpv. 2

LAVS). Per quanto emerge dagli atti di causa, l'insorgente non adempie i presupposti per il riconoscimento di accrediti per compiti educativi.

4.5.3 Il reddito annuo medio determinante della ricorrente per il 2011 ammonta quindi a fr. 23'781.-. Tale importo deve essere arrotondato all'importo immediatamente superiore del reddito annuo medio determinante indicato nelle tabelle secondo la scala delle rendite 10. L'autorità inferiore ha considerato un reddito annuo medio determinante di fr. 25'056.- nel 2011 (le tabelle delle rendite 2011 indicano un reddito annuo medio determinante di fr. 25'056.- quale importo superiore più vicino ad un reddito annuo medio di fr. 23'781.- [Tabelle delle rendite 2011 pag. 86]), di fr. 25'272.- nel 2013 (reddito annuo medio 2011 aggiornato al 2013) e di fr. 25'380.- nel 2015 (reddito annuo medio 2013 aggiornato al 2015). Le tabelle delle rendite 2011 prevedono che la rendita di vecchiaia mensile corrispondente ad una scala delle rendite 10 e ad un reddito annuo medio di fr. 25'056.- ammonta a fr. 318.- (Tabelle delle rendite 2011 pag. 86), le tabelle delle rendite 2013 prevedono che la rendita di vecchiaia corrispondente ad una scala delle rendite 10 e ad un reddito annuo medio di fr. 25'272.- ammonta a fr. 321.- (Tabelle delle rendite 2013 pag. 86) e le tabelle delle rendite 2015 prevedono che la rendita di vecchiaia mensile corrispondente ad una scala delle rendite 10 e ad un reddito annuo medio di fr. 25'380.- ammonta a fr. 323.- (Tabelle delle rendite 2015 pag. 86).

4.6 La ricorrente ha pertanto diritto a una rendita di vecchiaia di un importo mensile di fr. 318.- dal 1° ottobre 2011, di fr. 321.- dal 1° gennaio 2013 e di fr. 323.- dal 1° gennaio 2015, come calcolato dall'autorità inferiore (v. doc. 51).

5.

Da quanto esposto, consegue che il ricorso, privo di qualsivoglia fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione – anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti – decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85^{bis} cpv. 3 LAVS [v. pure art. 23 cpv. 2 LTAF]). Nel caso concreto il gravame, in considerazione, fra l'altro, dei generici argomenti presentati, deve ritenersi siccome manifestamente infondato. La presente sentenza di rigetto del ricorso può pertanto essere resa a giudice unico.

6.

6.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85^{bis} cpv. 2 LAVS).

6.2 Alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese processuali.

3.

Non si attribuiscono spese ripetibili.

4.

Comunicazione a:

- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il giudice unico:

La cancelliera:

Vito Valenti

Marcella Lurà

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: